



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Prot. n. 4018

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201, che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1-ter che prevede che per i casi sotto le lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, e tra questi le violazioni all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n.4671,in data 28 luglio 2016, con il quale è stata concessa alla soc. EngiNe s.r.l ,con sede in Via Vittorio Veneto 15-Viterbo, l' approvazione di un sistema di controllo della velocità media e puntuale denominato "CELERITAS EVO 1506" ;

VISTA la nota in data 31 maggio 2017, con la quale la soc. EngiNe S.r.l ha chiesto l'estensione della approvazione del sistema "CELERITAS EVO 1506" ad una versione con nuova telecamera denominata mod. AXIS P1365MKII in sostituzione della versione mod. AXIS P1365 uscita di produzione ;

VISTA la documentazione tecnica allegata alla domanda;


CONSIDERATO che la modifica apportata ,così come dichiarato dalla soc. Engine S.r.l. e provato dalla documentazione trasmessa, non compromette o modifica il corretto funzionamento dell'apparato essendo anzi migliorativa;

DECRETA

- Art.1. E' estesa l'approvazione del sistema per il controllo della velocità media e puntuale denominato "CELERITAS EVO 1506",finalizzato all' accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità,prodotto dalla soc. EngiNe s.r.l., con sede in Via Vittorio Veneto 15-Viterbo, alla versione con telecamera mod. AXIS P1365MKII.
Restano valide tutte le prescrizioni di cui agli articoli n.2,3 e 4 del decreto n.4671 del 28 luglio 2016.
- Art.2. L'approvazione del dispositivo "CELERITAS EVO 1506" ha validità ventennale a decorrere dal 28 luglio 2016,data di emissione del decreto n. 4671.
- Art.3. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente ai manuali di installazione e operatore nella versione depositata presso questa direzione.
- Art.4. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto n. 4671 del 28 luglio 2016 e del presente decreto, nonché il nome del richiedente.

Roma, 21/06/2017

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)



h